


Avv. Cristina Guelfi
Studio Legale Guelfi & Novelli
«per le imprese, con le imprese, al servizio delle imprese.»

LA SOCIETA' EUROPEA. COSTITUZIONE E ADEMPIMENTI.

Istituto Nazionale Revisore Legale dei Conti
Webinar, 1 Marzo 2023




Quadro normativo SE

Regolamento Europeo 2157/2001

Direttiva Europea 2001/86/CE

Legislazione Nazionale

Transnazionalità



Libertà di Stabilimento
(Art. 49-51 TFUE)

LIBERTA' DI STABILIMENTO (SE)

1. Si riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un'attività economica avente carattere di continuità e stabilità.
2. La libertà di stabilimento delle persone giuridiche può essere esercitata secondo due diverse modalità: (a) trasferendo la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine; (b) aprendo in uno Stato differente da quello di origine agenzie, succursali e filiali ovvero qualsiasi altra struttura preposta all'esercizio organizzato e non occasionale dell'attività economica.

LIBERTA' DI STABILIMENTO (SE)

1. Le società, per usufruire della libertà di stabilimento, devono avere entrambi i seguenti requisiti: (a) essere state "costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro"; (b) avere "la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro dell'attività principale all'interno della Comunità».

La SE può essere una forma attraverso la quale le imprese esercitano la libertà di stabilimento.

Il trasferimento della sede legale di una società italiana in altro Paese Europeo è espressione del diritto di stabilimento primario.

Perché applicare la Società Europea (SE)?

Nei processi di trasferimenti intra EU potrebbe attenuare il problema inerente l'individuazione della legge applicabile.


Potenziale modello unitario e flessibilità nella predisposizione dello Statuto.

Favorisce l'integrazione europea.

Soluzione distinta rispetto al ravvicinamento delle legislazioni nazionali.



Società
Europea



Trasferimento

TRASFERIMENTO INTRA EU

1. La normativa comunitaria non individua l'ordinamento giuridico che dovrebbe disciplinare la legge regolatrice delle società che si trasferiscono, né fornisce agli Stati membri gli elementi utili per individuarla, se quella del paese di origine o quella del paese ospitante, ma demanda la questione alle diverse legislazioni statali.

Normativa di diritto
internazionale privato

Criteri di Collegamento

Teoria dell'incorporazione: si applica la legge dello Stato ove è stata costituita la società.

Teoria della sede effettiva: lo Stato Membro applica in questo caso il criterio di collegamento della "*sede effettiva*".

Società Europea

DEFINIZIONE DI SOCIETA' EUROPEA (SE)

1. E' una tipologia di società che raggruppa e coinvolge più imprese costituite secondo la legge di uno Stato membro. La SE può essere costituita in forma di S.p.A.
2. La sede sociale o l'amministrazione centrale delle società costituite devono già risultare all'interno dell'Unione Europea.
3. Almeno due delle società che andranno a costituire la SE devono operare secondo la legge di Stati Membri differenti.

Difficoltà applicative della SE:

Mancata armonizzazione
delle legislazioni nazionali.
Rigidità e differenziazioni
dei modelli amministrativi
e di controllo.

Mancata uniformità
nell'applicazione della
Direttiva Europea sulle
Società.

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DI UNA SE.

- ❑ La SE si può costituire tramite fusione o trasformazione, attraverso la creazione di una società holding, oppure attraverso la creazione di una filiale comune.
- ❑ La SE acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro che lo Stato in cui la SE ha la sede, normalmente ha istituito per le proprie società per azioni.
- ❑ Non è pertanto previsto alcun Registro europeo e l'obbligo di pubblicità della iscrizione e della cancellazione viene adempiuto attraverso una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La costituzione di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce la sua sede sociale.

La SE acquisisce personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese.

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ EUROPEA MEDIANTE FUSIONE.

- ❑ La costituzione mediante fusione è riservata esclusivamente alle società per azioni costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione nella Comunità.
- ❑ Gli organi di direzione o, a seconda della struttura organizzativa prescelta, di amministrazione redigono un progetto di fusione il quale deve contenere oltre a tutti gli elementi che, conformemente alla terza Direttiva, sono ritenuti indispensabili per l'operazione, anche le informazioni circa le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento dei lavoratori sono determinate conformemente alla Direttiva 2001/86 CE.
- ❑ Il progetto di fusione deve, poi, essere approvato dall'assemblea generale di ciascuna società che partecipa alla fusione.
- ❑ La tutela degli interessi dei creditori, degli obbligazionisti e di portatori di titoli diversi dalle azioni, si applica la legge dello Stato membro di ciascuna società partecipante.

La SE potrebbe incentivare le fusioni transfrontaliere.

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ EUROPEA MEDIANTE «HOLDING».

- ❑ La costituzione di una SE mediante la creazione di una «holding» può essere promossa sia da società per azioni, sia da società a responsabilità limitata, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità europea, purché, come si accennava, almeno due di esse siano soggette alla legge di Stati differenti, oppure abbiano da almeno due anni una affiliata soggetta alla legge di un altro Stato o una succursale situata in un altro Stato.
- ❑ Si deve prevedere anche la percentuale minima di azioni o quote che le società che promuovono la costituzione della holding devono conferire e tale percentuale non può essere inferiore al 51% di azioni o quote che conferiscono il diritto di voto

LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ EUROPEA MEDIANTE TRASFORMAZIONE.

- ❑ Una società per azioni che opera secondo le leggi di uno Stato membro e ha la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità europea, può trasformarsi in una SE purché abbia da almeno due anni una affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro, senza che ciò comporti né il suo scioglimento, né la costituzione di una nuova persona giuridica.
- ❑ Gli esperti che, anche in questa operazione esaminano il progetto, al fine di garantire azionisti, terzi e creditori, attestano che la società dispone di attivi corrispondenti almeno al capitale per le riserve che non devono essere distribuite.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SE

1. *Assemblea Generale degli Azionisti.*
2. Un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza («*sistema dualistico*») o un organo di amministrazione («*sistema monistico*») a seconda della scelta adottata dallo statuto.
3. Il sistema "*dualistico*", caratterizzato dalla ripartizione di competenze tra un organo di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza, cui invece, spetta il controllo sulla gestione, è nominato dall'assemblea generale. La SE a base dualistica prevede poi la nomina di una percentuale di membri del consiglio di vigilanza ad opera dei lavoratori.
4. Il modello "*monistico*", in cui è prevista la presenza del solo consiglio di amministrazione.

La struttura organizzativa delle SE ricalca i modelli alternativi di gestione e controllo previsti per la S.p.A.

LA POSIZIONE DEL REVISORE LEGALE.

1. Ad oggi non esiste una regolamentazione compiuta circa il ruolo, la posizione e le responsabilità del revisore legale dei conti e tale mancanza incide negativamente sulla qualità della revisione, sulla libera prestazione dei servizi in campo contabile e sulla libertà di stabilimento.
2. L'instaurazione del mercato unico rende necessaria una maggiore attenzione ed un intervento più efficace in questo settore a livello dell'UE. I bilanci revisionati di un'impresa con sede in un determinato Stato membro vengono utilizzati da terzi residenti in altri Stati membri: investitori, creditori e dipendenti che presumono, non senza ragione, che la revisione garantisca un certo livello di affidabilità e completezza.

REDAZIONE SCRITTURE CONTABILI

1. La redazione del bilancio annuale, in caso consolidati, compreso il rapporto di gestione che li accompagna, il loro controllo e la loro pubblicità, sono soggetti alla normativa sulle società per azioni dello Stato in cui la SE ha la propria sede sociale.

Problema dell'indipendenza del revisore che varia con la scelta del modello di amministrazione prescelto dalla SE.

Armonizzazione della normativa.

LA POSIZIONE DEL REVISORE LEGALE.

1. Il revisore legale dei conti ha invece il compito di referire agli azionisti in merito ai bilanci a lui presentati dagli amministratori.
2. Il revisore agisce nell'interesse degli azionisti che hanno un interesse finanziario nella società. La sua relazione conferisce inoltre credibilità alle informazioni finanziarie che verranno poi utilizzate da terzi.
3. Poiché sono gli azionisti ad essere i più direttamente interessati ai risultati della revisione legale dei conti, è a loro che tutti gli Stati membri hanno accordato il diritto di conferire o revocare l'incarico di revisione nel corso dell'assemblea generale.
4. Sono pertanto in genere gli amministratori a conferire ed eventualmente revocare il mandato al revisore legale dei conti, mentre agli azionisti spetta semplicemente il compito di ratificare tale decisione nel corso dell'assemblea generale annuale.

Problematiche relative alla gestione dei flussi informativi fra gli organi amministrativi, azionisti, organi di controllo.



CONTATTO

Studio Legale Guelfi & Novelli



Cristina Guelfi
Avvocato, Founding Partner

Via Fieno, 3
20122 – Milano
Tel: 02. 72080227
Tel: (+ 39)346.3280575
Email: guelfilex@gmail.com

